

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 24/08/2020

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 agosto 2020

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **819** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 8/2020, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI "VDA DEHORS". PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che prevede una serie di interventi diretti a contrastare gli effetti negativi, in termini economici e sociali, dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Evidenzia che l'articolo 78 della richiamata l.r. 8/2020, nel disciplinare modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi, prevede, al comma 4, che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano ampliare temporaneamente, senza particolari vincoli, la superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, stabilendo, al comma 8, che il suolo occupato possa essere anche quello di proprietà comunale.

Richiama, inoltre, l'articolo 26 della medesima l.r. 8/2020 che prevede, per l'anno 2020, la possibilità per i Comuni valdostani, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, di:

- sviluppare singoli progetti "VDA dehors", trasformando temporaneamente gli spazi pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta commerciale;
- beneficiare di un contributo sino ad un massimo di euro 10.000,00 per ogni singolo progetto realizzato.

Sottolinea che il comma 3 del citato articolo 26 della l.r. 8/2020 demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di tale contributo, previo parere della Commissione consiliare competente.

Evidenzia, pertanto, la necessità di definire tali criteri e modalità.

Propone, a tal fine, di stabilire che:

1. i Comuni presentino un progetto consistente in una relazione che:
 - 1a) descriva gli interventi di trasformazione temporanea, che si intendono effettuare entro il 31 ottobre 2020 o che sono già stati effettuati a partire dal mese di maggio 2020, degli spazi pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta commerciale; a titolo esemplificativo: noleggio di attrezzature da mettere a disposizione dei locali pubblici (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.), servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione dei luoghi interessati dal progetto e fornitura ai titolari di locali pubblici di dispositivi di protezione individuale; nel caso di interventi già effettuati, la relazione evidenzia, altresì, il raggiungimento della finalità prevista dall'art. 26 della l.r. 8/2020 (vale a dire il ripristino dell'originale offerta commerciale);
 - 1b) indichi il preventivo di spesa o la spesa sostenuta per gli interventi di cui al precedente punto 1a);
2. gli interventi di cui al punto 1a) siano realizzati, alternativamente o cumulativamente:
 - 2a) dai Comuni;

- 2b) dai titolari dei locali pubblici, anche in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 78 della l.r. 8/2020; in tale caso, l'intervento consiste in un contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle di cui agli articoli 12 e 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e a condizione che:
- lo Statuto comunale preveda, tra le finalità, la cura e la promozione da parte dell'ente dello sviluppo economico sul territorio;
 - i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del beneficio siano predeterminati e non discriminatori;
 - l'ente tenga conto della normativa in materia di aiuti di Stato e di quella fiscale ove applicabili [a titolo esemplificativo: assoggettamento dei contributi erogati a imprese alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)];
3. le richieste di contributo siano trasmesse dai Comuni, via posta elettronica certificata, alla Struttura enti locali della Presidenza della Regione entro il 21 agosto 2020, pena l'esclusione;
4. il contributo sia assegnato, con provvedimento dirigenziale della suddetta Struttura enti locali, a tutti progetti che rispettano i requisiti di cui ai precedenti punti; nel caso di insufficienza delle risorse messe a disposizione dall'articolo 26 della l.r. 8/2020, pari a complessivi euro 300.000,00, il contributo spettante a ciascun progetto sarà ridotto in proporzione (per un importo comunque non inferiore, nel caso in cui tutti i 74 Comuni presentino un progetto, a euro 4.000,00);
5. la liquidazione del contributo ai Comuni sia effettuata entro il 31 dicembre 2020, previa trasmissione, secondo le modalità di cui al punto 3, alla Struttura enti locali della Presidenza della Regione entro il 13 novembre 2020, di una relazione finale che evidenzi gli interventi effettuati, il raggiungimento della finalità prevista dall'art. 26 della l.r. 8/2020 (vale a dire il ripristino dell'originale offerta commerciale) e la spesa effettivamente sostenuta, salvo il caso in cui gli interventi siano già stati effettuati, per i quali è sufficiente la relazione di cui al punto 1.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'anno 2020, ha attribuito alla Struttura enti locali il capitolo di spesa U0025138 "Trasferimenti correnti a Comuni per lo sviluppo di progetti "VDA de hors" (emergenza Covid-19)", nell'ambito della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", del programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale" e del macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti", sul quale è stato previsto apposito stanziamento.

Evidenzia, pertanto, che il conseguente impegno di spesa sarà assunto dal Dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e su sua proposta;
- dato atto che risulta necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 26 della l.r. 8/2020;
- preso atto del parere favorevole, con osservazioni, sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 18 agosto 2020 dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- considerato che, nell'esprimere il sopra richiamato parere, il CPEL rileva l'assoluta necessità di posticipare il termine per la presentazione delle richieste di contributo del 21 agosto 2020 differendolo al 18 settembre 2020, al fine di consentire ai Comuni di elaborare eventuali nuovi progetti e di relazionare con tempi congrui le attività già svolte;
- ritenuto tale proposta meritevole di accoglimento;
- preso atto del parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 5 agosto 2020 (prot. n. 3327 del 5 agosto 2020) dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 8/2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020, con la quale il bilancio finanziario gestionale è stato adeguato alla nuova struttura organizzativa dell'amministrazione regionale;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, i Comuni possono, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 8/2020, sviluppare progetti "VDA dehors", trasformando temporaneamente gli spazi pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta commerciale, beneficiando di un contributo sino ad un massimo di euro 10.000,00 per ogni singolo progetto realizzato;
2. di definire, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti criteri e modalità di erogazione del contributo di cui al punto 1:
 - 2a. i Comuni presentino uno o più progetti consistenti in una relazione che:

- 2a.1 descriva gli interventi di trasformazione temporanea, che si intendono effettuare entro il 31 ottobre 2020 o che sono già stati effettuati a partire dal mese di maggio 2020, degli spazi pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta commerciale; a titolo esemplificativo: noleggio di attrezzature da mettere a disposizione dei locali pubblici (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.), servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione dei luoghi interessati dal progetto e fornitura ai titolari di locali pubblici di dispositivi di protezione individuale; nel caso di interventi già effettuati, la relazione evidenzia, altresì, il raggiungimento della finalità prevista dall'art. 26 della l.r. 8/2020 (vale a dire il ripristino dell'originale offerta commerciale);
- 2a.2 indichi il preventivo di spesa o la spesa sostenuta per gli interventi di cui al precedente punto 2a.1;
- 2b. gli interventi di cui al punto 2a.1 siano realizzati:
- 2b.1 dai Comuni;
- 2b.2 dai titolari dei locali pubblici, anche in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 78 della l.r. 8/2020; in tale caso, l'intervento consiste in un contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle di cui agli articoli 12 e 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e a condizione che:
- lo Statuto comunale preveda, tra le finalità, la cura e la promozione da parte dell'ente dello sviluppo economico sul territorio;
 - i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del beneficio siano predeterminati e non discriminatori;
 - l'ente tenga conto della normativa in materia di aiuti di Stato e di quella fiscale ove applicabili [a titolo esemplificativo: assoggettamento dei contributi erogati a imprese alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)];
- 2c. le richieste di contributo siano trasmesse dai Comuni, via posta elettronica certificata, alla Struttura enti locali della Presidenza della Regione entro il 18 settembre 2020, pena l'esclusione;
- 2d. il contributo sia assegnato, con provvedimento dirigenziale della suddetta Struttura enti locali, a tutti progetti che rispettano i requisiti di cui ai precedenti punti; nel caso di insufficienza delle risorse messe a disposizione dall'articolo 26 della l.r. 8/2020, pari a complessivi euro 300.000,00, il contributo spettante a ciascun progetto sarà ridotto in proporzione (per un importo comunque non inferiore, nel caso in cui tutti i 74 Comuni presentino un progetto, a euro 4.000,00);

- 2e. la liquidazione del contributo ai Comuni sia effettuata entro il 31 dicembre 2020, previa trasmissione, secondo le modalità di cui al punto 2c., alla Struttura enti locali della Presidenza della Regione entro il 13 novembre 2020, di una relazione finale che evidenzi gli interventi effettuati, il raggiungimento della finalità prevista dall'art. 26 della l.r. 8/2020 (vale a dire il ripristino dell'originale offerta commerciale) e la spesa effettivamente sostenuta, salvo il caso in cui gli interventi siano già stati effettuati, per i quali è sufficiente la relazione di cui al punto 2a.;
3. di prenotare, per l'anno 2020, la spesa di cui al punto 1 di euro 300.000,00 (trecentomila/00) sul capitolo U0025138 "Trasferimenti correnti a Comuni per lo sviluppo di progetti "VDA de hors" (emergenza Covid-19)" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, con imputazione all'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali l'impegno della spesa di cui al punto 3.

§

FT